

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per la concessione di una integrazione di prezzi per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali (236)	2
PRESIDENTE	2, 3, 6, 9, 10, 11, 12
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8, 10, 11, 12
DE LEONARDIS, <i>Relatore</i>	2, 6, 7, 9, 11
ESPOSTO	4
GERBINO	5
GIANNINI	3, 7, 10
MARRAS	2, 4, 11
MICELI	8, 10, 11
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 (235)	12
PRESIDENTE	12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26

	PAG.
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	20, 21, 22, 23, 25
BIGNARDI	16, 21, 25
BO	15
BONIFAZI	13, 20, 22, 23
CIAFFI	21
CRISTOFORI	16
DE LEONARDIS, <i>Relatore</i>	12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
GERBINO	16
MENGOZZI	14
MICELI	17, 19, 20, 25
MONASTERIO	24, 25
OGNIBENE	17
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	26

La seduta comincia alle 10,30.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Andreoni, di Marino, Flamigni e Giannini sostituiscono rispettivamente i deputati Bonomi, Dello Iacovo, Reichlin e Sereni.

Discussione del disegno di legge: Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali (236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali ».

Su questo provvedimento abbiamo già avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Manca quello della Commissione bilancio che ci perverrà, ritengo, nel corso della seduta.

L'onorevole De Leonardis ha facoltà di svolgere la relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame il disegno di legge n. 236 concernente norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per l'erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali. Gli onorevoli colleghi già sanno che il regolamento comunitario n. 120/67, del 13 giugno 1967, nello stabilire un avvicinamento dei prezzi del grano tenero e del grano duro ha posto in atto un meccanismo con il quale pur avvicinando questi due prezzi, tuttavia si conserva un sufficiente reddito ai produttori di grano duro. Si raggiunge ciò con la fissazione di alcuni prezzi; il prezzo di intervento, stabilito in 6.890 lire; il prezzo di mercato, che dovrebbe essere quello pagato dai mugnai per l'acquisto di grano duro ed il prezzo indicativo che è quello che dovrebbe spuntare il produttore. Onde assicurare il funzionamento di questo meccanismo è stato cambiato il prezzo di entrata, cioè quello che l'importatore di grano duro deve pagare alla frontiera. Anche quest'anno, come per l'anno scorso, la comunità ha fissato questi prezzi, nonché l'integrazione (la differenza tra prezzo di intervento e prezzo indicativo di mercato) a favore dei produttori cerealicoli.

Il disegno di legge rende esecutivo in Italia questo meccanismo e si richiama alle disposizioni contenute nel decreto legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562.

Il disegno di legge in esame ribadisce che per poter ottenere l'integrazione occorre essere produttori di grano duro, aver presen-

tato entro i termini stabiliti la denuncia delle superfici seminate e si attribuisce al Ministero per l'agricoltura e le foreste la facoltà di stabilire il termine entro il quale debbono essere presentate le domande. L'articolo 3 conferisce all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo il compito di provvedere al pagamento delle indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile, nonché degli importi compensativi aggiunti alla restituzione per le quantità di grano duro e di orzo destinate all'esportazione. Ciò per evitare che il prodotto possa essere immesso in massicce quantità sul mercato nel periodo considerato. L'articolo 4 prevede che ai pagamenti dell'integrazione di prezzo e delle indennità previste all'articolo 3 si debba provvedere con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto legge 17 marzo 1967, numero 80.

Quanto all'articolo 6, esso indica le fonti di copertura per l'attività dell'AIMA.

Penso che non sfuggirà ai colleghi l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge che — come ho già detto — richiama le norme già fissate per l'annata precedente. Voglio sperare che la Commissione dia la sua approvazione al provvedimento ora illustrato.

MARRAS. Vorrei chiedere al relatore due chiarimenti:

1) in che cosa consiste l'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile;

2) vorrei sapere se per importo compensativo si intende la differenza tra il prezzo al quale il grano duro è stato ritirato e quello al quale viene venduto nel mercato internazionale, cioè se si tratta di una specie di restituzione. Nella relazione ministeriale si dice: « in applicazione di altri regolamenti comunitari » ma non si indicano tali regolamenti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'onorevole Marras, che segue attentamente le vicende del MEC, sa bene che già nel regolamento fondamentale del 1962 si prevedevano, nella organizzazione di mercato, rimanenze che avrebbero dovuto essere mandate allo stoccaggio per essere poi immesse di nuovo sul mercato nell'annata successiva. Sin da allora fu previsto un intervento per rendere disponibili tali rimanenze invece di accantonarle nei magazzini di stoccaggio. Il regolamento 120/67 ha ribadito questa esigenza. Quando vi è un'eccedenza di grano disponibile, per

poterlo commerciare e quindi esportare, occorre che venga data in restituzione al venditore la differenza tra il prezzo interno e quello internazionale. Come ho detto nella relazione, il prezzo internazionale è inferiore a quello comunitario. Per potere fare questo, occorrono appositi provvedimenti; a ciò tende appunto l'articolo 3 del disegno di legge, in applicazione del regolamento comunitario. Il regolamento, ripeto, è il n. 120/67 che prevede questo adempimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

GIANNINI. Signor Presidente, io, proprio perché non sono una punta di diamante né del mio gruppo né della Commissione, non affronterò le questioni politiche di fondo; non illustrerò, cioè, ulteriormente le nostre posizioni sui regolamenti agricoli comunitari, né sulla attrezzatura dell'AIMA e della sua funzione reale nel nostro paese. Mi limiterò quindi ad alcune questioni, considerando in modo particolare l'esperienza che già abbiamo fatto. Abbiamo un anno dietro di noi, nel corso del quale è stata fatta una legge concernente l'integrazione del prezzo ai produttori di grano duro.

Nella relazione al disegno di legge si afferma che questa disciplina gioverà sia ai produttori di grano duro, sia ai consumatori di paste alimentari. L'esperienza di questo anno dimostra chiaramente, ed in maniera abbastanza documentata, che invece queste categorie non trarranno alcun giovamento.

L'onorevole De Leonardis sa, essendo molto competente in materia, nonché deputato della regione pugliese, che il problema è sorto in maniera molto chiara l'anno passato. Nell'annata agraria 1966, i produttori di grano duro hanno realizzato sul mercato (prima ancora dell'entrata in vigore del regolamento comunitario) un prezzo medio che si è aggirato intorno alle 9.500 lire. Nel 1967, con la nuova disciplina comunitaria di cui alla legge n. 562, la situazione è stata la seguente: lire 2.172,50 di integrazione; prezzo medio ottenuto sul mercato o realizzato attraverso l'ammasso volontario (mi riferisco in modo particolare alla situazione esistente in Puglia) lire 6.000. Ci sono stati prezzi che sono andati anche al di sotto di questa cifra. Ci siamo, quindi, trovati di fronte alla realizzazione di un prezzo complessivo di lire 8.172,50 contro il prezzo di 9.500 lire ottenuto l'anno precedente. Come si può notare di

questa disciplina i produttori non si sono potuti giovare; infatti, essi non hanno avuto la possibilità di esprimere un loro reale potere contrattuale in quanto i consorzi delle province produttrici di grano duro avevano stipulato un contratto ben preciso con le industrie molitorie e di pastificazione. Si è giocato, quindi, al ribasso. Non vi è stata una operazione su vasta scala dello stoccaggio e quindi l'intervento dell'AIMA. Essendo stata fissata una quantità minima per procedere allo stoccaggio, questo è stato, in effetti, riservato soltanto alle grandi aziende. Infatti, non si può effettuare l'operazione di stoccaggio se non si hanno almeno 500 quintali da conferire. Da ciò ci si può rendere conto che i piccoli produttori sono stati esclusi dalla possibilità di poter conferire la loro produzione all'AIMA attraverso lo stoccaggio. Vi è stata una riduzione effettiva dei costi per le industrie molitorie e di pastificazione di circa 3.500 lire, ma i prezzi delle paste alimentari sono rimasti inalterati; quindi, nemmeno i consumatori hanno tratto un beneficio da questa nuova disciplina. Di fatto, invece, si è affermata in questo settore la funzione, posso dire insostituibile, della Federconsorzi.

Considerando, quindi, gli elementi negativi della nostra esperienza, noi ci aspettavamo di vedere alcune proposte di modifiche che invece non vediamo: l'onorevole relatore lo ha affermato chiaramente. Si afferma, anzi, che gli utilizzatori del prodotto, cioè gli industriali, potranno acquistare il grano duro a un prezzo compreso tra quello di intervento e quello indicativo di base. Questo dato è sicuro. Si garantisce quindi ancora una volta all'industria di panificazione e molitoria la realizzazione di profitti maggiori di quelli realizzati in passato.

Sicché riteniamo che la legge debba, in primo luogo, assicurare ai produttori di grano duro, comunque, il prezzo di intervento di lire 6.890, che, in aggiunta all'integrazione di 2.172,50 lire, permetta loro di raggiungere la somma di 9.062,50 lire per ogni quintale di grano. Ciò possiamo fare consentendo lo stoccaggio a tutti i produttori di grano duro, con preferenza ai contadini piccoli produttori, qualunque sia il quantitativo che il produttore intenda conferire a titolo di stoccaggio. Questa è la modifica sostanziale che proponiamo al disegno di legge.

Prevedo quale sarà la vostra obiezione a tale proposta; direte che in questo modo noi non intendiamo risolvere il problema dell'associazionismo. Il relatore rileverà certamente

che un certo quantitativo minimo per lo stoccaggio è stato fissato per spingere i produttori ad associarsi tra loro.

In Puglia (che è insieme con la Sicilia la regione più interessata a questo genere di problemi) è già in atto uno sforzo, sul piano associativo, dei produttori di cereali, in particolare di grano duro. Il fenomeno dell'associazione non può essere determinato con una spinta dall'alto, ma dev'essere, soprattutto in Puglia, un fatto che nasce dal basso, dalle esigenze. Quando i contadini produttori di grano duro l'anno scorso si sono trovati di fronte ad una situazione di mercato favorevole, si sono associati per raggiungere un prezzo più remunerativo. Anche nei rapporti con i consorzi agrari, nell'ammasso volontario, associandosi possono difendere la qualità del loro prodotto.

Non siamo quindi contrari allo sviluppo del fenomeno di associazione, ma riteniamo che, indipendentemente da questo, occorra dare certe garanzie ai produttori di grano duro.

In secondo luogo riteniamo che nel disegno di legge debba essere dato mandato al CIP di determinare una giusta e congrua riduzione dei prezzi delle paste alimentari, poiché coloro che si approvvigionano di grano duro da utilizzare nella pastificazione realizzano sul mercato prezzi inferiori a quelli del 1966.

In terzo luogo riteniamo che occorra garantire il pagamento nel più breve tempo possibile; riteniamo che entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda ogni coltivatore che abbia diritto all'integrazione debba essere pagato. Non intendo qui soffermarmi sulla gravissima situazione esistente in Puglia nel settore oleario, in cui gli olivicoltori attendono ancora la corresponsione dell'integrazione del 1967. Tuttavia vorrei rilevare questo concetto: il produttore di grano duro realizza il prezzo complessivo del prodotto in due tempi; riceve i due terzi del prezzo al momento della vendita del prodotto nel mercato o dell'ammasso volontario; un terzo del prezzo viene ricevuto al momento dell'integrazione, cioè con grande ritardo, ritardo che determina una situazione di sfasamento abbastanza grave nelle aziende contadine produttrici di grano duro. I contadini non possono aspettare molto tempo; devono poter affrontare i lavori autunnali di semina dopo aver incassato in pieno questo prezzo diviso in due parti, prezzo che non è remunerativo per le piccole e medie aziende coltivatrici dirette. Tale prezzo è remunerativo

solo per le grandi aziende agricole del Tavoliere pugliese.

Dobbiamo garantire ai contadini la realizzazione tempestiva del prezzo complessivo, per evitare che si ripeta quanto è accaduto agli olivicoltori, che sono stati costretti a chiedere anticipazioni alle banche, pagando interessi fino al 12 per cento. Proponiamo quindi una norma che dia questa garanzia, per evitare ai contadini difficoltà di ordine finanziario.

Abbiamo presentato tre emendamenti che racchiudono i concetti che ho illustrato. Dichiaro che il nostro voto sul disegno di legge dipende in gran parte dall'accoglimento dei nostri emendamenti.

ESPOSTO. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quanto ha già affermato l'onorevole Giannini.

Come il Presidente e il relatore sanno, l'esame delle domande di integrazione costituisce materia molto farraginoso di valutazioni di ufficio, ove il parere delle organizzazioni locali non ha modo di esprimersi. Proponiamo quindi che le domande siano esaminate a livello locale da commissioni comunali, presiedute dal sindaco e con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori.

In secondo luogo proponiamo che il pagamento dell'integrazione sia effettuato non attraverso le banche ma attraverso il servizio dei vaglia postali, in modo da rendere tale pagamento più semplice e rapido.

Vi sono poi ancora due questioni sulle quali il relatore dovrebbe esprimere il suo parere. Una prima questione concerne l'utilizzazione delle attrezzature, di cui nel disegno di legge non si fa parola.

È noto che in larga parte del Mezzogiorno i magazzini non hanno aperto. Il Relatore ci potrà dire forse qualche cosa circa gli eventuali obblighi che si possono determinare nella legge affinché l'AIMA accolga le esigenze di contrattazione. Dobbiamo, attraverso l'integrazione, assicurare un reddito possibile ai produttori di grano duro.

MARRAS. Onorevoli colleghi, per quanto il provvedimento si colleghi ormai ad una situazione di fatto quale è quella del pagamento dell'integrazione, l'occasione è propizia per chiedere al Governo la sua opinione sui modi di svolgimento della politica agraria comunitaria. Noi, onorevole sottosegretario, poniamo delle domande precise che non possono in nessuna circostanza essere trascurate.

rate. La politica agraria comunitaria è sottoposta ancora oggi, e con più forza, alla nostra critica. Riteniamo che questa sia una delle principali distorsioni della politica agraria comunitaria. Il fatto che in questa area da alcuni anni le produzioni cerealicole stiano aumentando in maniera smisurata rispetto ad altri settori, come quello zootecnico, costituisce una prova economica di questo fallimento.

Le domande precise che noi poniamo sono queste:

1) l'integrazione viene assicurata ancora per quest'anno; il Sottosegretario che assicurazioni può dare al Parlamento circa i tempi di mantenimento di questa integrazione da parte della comunità? Riteniamo che l'onorevole rappresentante del Governo conoscerà sicuramente gli orientamenti della Commissione della Comunità circa questo problema;

2) siccome l'integrazione non sarà perpetua, quale sarà il destino della produzione del grano duro del nostro paese? Che programmi ha il Governo a proposito della riconversione delle culture. Questi problemi interessano vastissime aree del nostro paese ed in particolare quelle del Mezzogiorno. Siamo bloccati per quanto riguarda la possibile espansione della coltura bieticola e il grano duro si regge su integrazioni provvisorie.

Il Governo deve darci dei chiarimenti e delle risposte precise; da esse dipende il destino di larghe masse di coltivatori del nostro paese.

GERBINO. Io vorrei osservare che dai rilievi, che abbiamo avuto modo di ascoltare negli interventi dei colleghi, abbiamo potuto renderci conto che essi si riferiscono a degli aggiustamenti della legislazione attualmente in vigore che regola il diritto da parte dei produttori di grano duro di poter godere dell'integrazione. Le osservazioni, infatti, sono state relative ai criteri di erogazione di questa indennità. Giustamente, è stato osservato che il produttore ha un danno per il modo come riesce a realizzare il prezzo del grano duro. Infatti, una parte la realizza quando riesce a piazzare il grano stesso sul mercato ed un'altra con l'integrazione che gli viene corrisposta. Ebbene, per quanto mi consta — esperienza del tutto personale — nello scorso mese di febbraio in alcune province della mia isola erano giacenti alcune migliaia di domande che ancora non erano state esaminate. In questa sede non entrerei nei particolari per dire a chi deve essere fatta risalire la responsabilità di questa situazione. Noi

più che organo tecnico con la competenza di trovare una soluzione pratica, siamo un organo politico al quale compete il dovere di denunciare una tale situazione di fatto. Mi chiedo se non esista qualche altra procedura per poter rendere più agevole l'esame di queste domande.

Tutto quanto è stato detto per il grano duro, si può anche riferire all'olio.

Vorrei, ora, soffermarmi su alcuni altri aspetti del problema che in un certo senso riprendono le argomentazioni prospettate dall'onorevole Marras. Per esempio, ho sentito dire che al Senato si è costituita una Commissione consultiva per discutere i problemi del MEC agricolo. Non potrebbe essere adottato in questo ramo del Parlamento una iniziativa analoga? Non conosco lo strumento del quale i parlamentari potrebbero servirsi per proporre nelle forme dovute un'iniziativa del genere; comunque prego il Presidente e, per quanto da lui può dipendere, il rappresentante del Governo di prendere in considerazione questa proposta, che formalmente mi permetto di avanzare.

Perché faccio riferimento all'iniziativa che è stata presa al Senato? Perché la maggior parte delle volte che nella passata legislatura ci siamo interessati di problemi attinenti alla politica agraria comunitaria, lo abbiamo fatto incidentalmente, in occasione della discussione di argomenti particolari. Per esempio, adesso sto prospettando queste considerazioni in sede di discussione di un provvedimento che ha carattere soprattutto tecnico. Ho il dovere di ricordare che nella passata legislatura il Ministro dell'agricoltura, su richiesta della Commissione, ha accolto l'invito ad intervenire ad un dibattito su questo specifico argomento. Però vi è stata un'assoluta prevalenza di argomenti relativi a singoli provvedimenti, mentre, nell'ambito della nostra Commissione, è venuta a mancare quella più responsabile (in quanto di natura prettamente politica) attenzione alle linee di sviluppo della politica comunitaria per i riflessi, che, per necessità di cose, viene ad avere sui vari settori di produzione agricola del nostro paese; cosicché vediamo scoppiare all'improvviso la crisi del settore lattiero-caseario, o del settore di produzione dei cereali o delle carni. Nelle province meridionali (delle quali ho esperienza più diretta, essendo siciliano) vediamo che in certi settori di produzione considerati privilegiati (per esempio nell'agrumicoltura) si verificano sbalzi di andamento da un anno all'altro, sbalzi di cui non sappiamo scoprire la ragione.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

Se la proposta che mi sono permesso di avanzare sarà accolta, sarà possibile a ciascuno di noi seguire in modo più attento e responsabile l'andamento della legislazione comunitaria e lo sviluppo dei suoi riflessi nell'ambito dei paesi del MEC. Il Parlamento dev'essere in grado di seguire l'andamento di un così delicato settore, perché mi rifiuto di credere che noi, deputati del Parlamento italiano, dobbiamo vedere ridotta la nostra funzione, in ordine al normale svolgimento dell'attività legislativa del Parlamento comune europeo, ad una semplice presa d'atto. Già nella passata legislatura ci siamo chiesti in quale misura il nostro Parlamento riesca a partecipare all'elaborazione dei vari regolamenti comunitari. È ovvio che non arrivo ad affermare che, per l'approvazione del regolamento comunitario, sia indispensabile il parere preventivo della Commissione agricoltura, ma ritengo sia necessario che si stabilisca un contatto che dia valore ai pareri da noi espressi; altrimenti si verifica che il Parlamento si trova sistematicamente condizionato, nell'emanare le sue leggi, da regolamenti comunitari che, senza alcuna nostra influenza, limitano preventivamente la nostra attività legislativa.

In conclusione, prego il Presidente della Commissione di prendere in considerazione la proposta di costituire una commissione consultiva per studiare i problemi relativi al MEC.

PRESIDENTE. Desidero dire all'onorevole Gerbino che sarà mia cura informarmi dell'iniziativa presa al Senato e vedere in quale misura la Commissione agricoltura possa influire perché una simile iniziativa sia presa alla Camera.

Vorrei portare a conoscenza dei colleghi il fatto che ho già chiesto agli uffici della Camera di far pervenire a tutti i membri della Commissione il materiale concernente i lavori di Bruxelles attinenti il settore agricolo. Insisterò affinché al più presto i colleghi abbiano a disposizione la maggior quantità di notizie per seguire realmente l'evolversi delle questioni relative al MEC.

Quanto alla possibilità di influire preventivamente sulla soluzione dei problemi, possiamo chiamare il ministro in Commissione per ascoltare il nostro parere. E già accaduto alcune volte, anche prima che il Governo andasse a Bruxelles, in previsione di accordi, di ascoltare la Commissione onde poter conoscere il parere dei singoli parlamentari.

Sarà cura del Presidente far sì che ciò possa essere fatto nel miglior modo possibile.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LEONARDIS, Relatore. Ho ascoltato con molta attenzione le parole degli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione ed in modo particolare quelle dell'onorevole Giannini. Il ragionamento dell'onorevole collega potrebbe sembrare fondato se non si tenesse conto di un fatto specifico: il prezzo del grano duro è fissato facendo riferimento alle caratteristiche del grano stesso; non si può parlare, quindi, di prezzo medio se non si tiene conto di questo particolare.

Purtroppo, l'anno scorso nell'Italia meridionale, si è verificato un fatto opposto a quello di quest'anno. Nel corso della maturazione del grano si ebbero delle piogge ed un fenomeno di intenerimento del grano che determinò una qualità mediamente inferiore nel prodotto. La Comunità, con il regolamento n. 237/67, aveva fissato delle caratteristiche ben precise del grano duro per quanto concerne il peso specifico, la percentuale di tenero, le impurità, eccetera. Noi, per quanto riguarda la produzione di grano duro, ci troviamo in una situazione privilegiata. Infatti, non produciamo grano duro sufficiente al fabbisogno nazionale; dobbiamo quindi importare il prodotto al prezzo, come è detto nella relazione, di 7.812,50 lire franco Genova. Il perché l'anno scorso si sono avuti dei prezzi inferiori è presto detto: è stata prodotta una forte quantità di grano bianconato e slavato e, pertanto, gli industriali hanno dovuto impiegare grano di qualità onde poter far fronte alla produzione di paste alimentari. L'industriale, al momento dell'acquisto del grano sul mercato, si accerta circa il rendimento dello stesso in semola perché il grano tenero non può essere usato per la pastificazione, in quanto, come tutti ricorderanno, abbiamo approvato una legge che obbliga i mugnai a confezionare la pasta unicamente con la semola di grano duro.

Il raffronto con le paste che venivano prodotte prima non può essere fatto, in quanto prima si pastificava principalmente a tenero mediante la trovata del « sottovuoto » con la quale veniva evitata l'incollatura e la cottura della pasta poteva essere uguale anche se la pasta stessa era stata confezionata con grano tenero. Il costo di queste paste, pertanto, era senz'altro inferiore a quello delle attuali. Avendo, quindi, dovuto usare unicamente la semola di grano duro ed avendo dovuto pa-

gare un prezzo superiore per la materia prima, evidentemente il vantaggio si è avuto sulla qualità. Inoltre, non si può tener presente un unico prezzo per la pasta alimentare; vi sono, infatti, delle ditte che usano il grano del Tavoliere che dà una resa veramente eccellente in pasta.

Rispondendo all'onorevole Miceli, desidero precisare che l'ammasso volontario nella provincia di Foggia ha dato questo risultato a proposito del grano slavato: è in distribuzione un conguaglio superiore alle mille lire a quintale. I miei dati sono assolutamente precisi; parlo soltanto quando sono documentato. L'ammasso volontario ha salvato le partite di grano slavato e bianconato e si sono evitate le speculazioni.

Per quanto concerne la questione dello stoccaggio, desidero dire che il regolamento comunitario n. 237/67 prevede un certo minimo per effettuare il conferimento allo stoccaggio. Questo minimo è rappresentato da 10 tonnellate per il grano duro e da 5 tonnellate per il grano tenero. Questa disposizione fu richiesta all'unanimità, specialmente dagli altri cinque paesi comunitari, per favorire l'associazionismo. L'Olanda, addirittura, per quanto riguarda il grano tenero, ha chiesto un aumento del minimo onde poter spingere all'associazionismo i piccoli produttori.

L'onorevole Giannini sa per esperienza personale che questo è stato un fatto positivo, soprattutto per la presenza degli enti di sviluppo, cioè ha spinto al conferimento non solo gli assegnatari ma anche i piccoli proprietari coltivatori diretti e produttori cerealicoli.

A me pare che, quando ci troviamo di fronte a grano che risponde ai requisiti previsti dai regolamenti comunitari, il meccanismo dia la possibilità di ottenere prezzi remunerativi, che arrivano fino alla somma di lire 10 mila per quintale.

Riaffiora qui l'esigenza di associazioni di produttori. Nella passata legislatura ho avuto l'occasione di stendere una relazione tendente ad illustrare l'utilità di questi organismi, che in altri paesi danno un potere contrattuale adeguato ai produttori agricoli.

Un problema indubbiamente fondato è quello del pagamento delle indennità. Sono stato relatore di tutti i disegni di legge relativi a tale problema e sin dalla prima relazione indicai alcuni suggerimenti, e mi sembra che anche l'onorevole Marras condivise l'idea di automatizzare i servizi. Allora si

obiettò che i prezzi delle macchine sono troppo alti, e che sarebbe stato possibile, come avviene per il pagamento delle pensioni, affidare il pagamento delle indennità alle banche, che sono fornite dei macchinari necessari. Indubbiamente, il ritardo nel pagamento delle indennità si ripercuote negativamente; oltre alle ragioni esposte dall'onorevole Giannini, ve ne sono altre che stanno a dimostrare che il problema è aperto e deve essere risolto.

GIANNINI. In Puglia, nonostante l'azione degli enti di sviluppo, sono già in liquidazione almeno 40 mila domande, ma mancano i finanziamenti; non si tratta quindi solo di un problema di attrezzature.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Come dicevo, se si tiene conto di queste precisazioni, l'obiezione dell'onorevole Giannini non può essere fondata.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Esposto, il ritardo non concerne l'esame delle domande; le commissioni provinciali determinano delle rese per zone omogenee e, quando le domande collimano con tali rese, non hanno alcuna difficoltà a procedere. È il meccanismo del pagamento che occorre rivedere. Ritengo quindi che l'accoglimento della proposta non migliorerebbe l'attuale meccanismo.

Per quanto riguarda il pagamento, mi sono espresso per una meccanizzazione dei servizi, secondo le modalità che il Ministero del lavoro adotta per il pagamento delle pensioni e degli assegni familiari.

Per quanto concerne le caratteristiche del grano, in contestazione con gli organismi di stoccaggio, che in definitiva eseguono un servizio pubblico, si afferma che sarebbe opportuna la presenza di rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori. Credo che le associazioni sindacali non abbiano alcuna difficoltà ad ascoltare i loro soci in queste operazioni. Ma vi è la possibilità di un esame preventivo delle partite, per cui in caso di contestazione si può avere ragione di ottenere il risultato sperato.

Quanto all'utilizzazione delle attrezzature; mi risulta che l'AIMA, poiché paga regolarmente il canone, ogni volta che ne ha fatto richiesta ha ottenuto tali attrezzature. Solo che, per quanto riguarda l'organizzazione dello stoccaggio, occorre che le spese non gravino più di quanto la comunità può dare per assolvere a tale servizio.

Penso che ancora una volta possiamo giudicare positiva la politica del MEC a favore del grano duro, tenendo conto dei chiarimenti che ho dato.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, le questioni che sono state sollevate hanno aperto un orizzonte vastissimo e, se volessimo dare ad esse adeguata risposta esulerebbero da quello che è lo specifico oggetto in discussione. Non c'è dubbio che sarebbe utile intrattenerci sugli aspetti di carattere generale della politica comunitaria e sugli aspetti di carattere settoriale della agricoltura. Come è accaduto nella passata legislatura, il Governo è disposto ad un dibattito di carattere generale sull'andamento della politica comunitaria.

Quanto alla proposta di costituzione di una commissione parlamentare che si occupi di questa materia, il Governo sarebbe ben lieto di una iniziativa del genere, che consentirebbe di tenere aperto il discorso su questi problemi.

Passando ora alle domande specifiche che mi sono state rivolte, vorrei in primo luogo chiarire che i regolamenti comunitari cui fa riferimento l'articolo 3 sono: regolamento CEE 602/68 del 16 maggio 1968 e regolamento CEE 540/68 del 29 aprile 1968.

Quanto all'indennità di compensazione, si tratta delle dieci mensilità di immagazzinaggio del grano, pari a lire 593,75.

Il tutto, ripeto, al mese per evitare gli inconvenienti che deriverebbero al mercato se questa merce vi venisse immessa all'ultimo momento.

MICELI. Male parole « destinate all'esportazione » si riferiscono anche a questo ?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. E per questo che volevo completare il concetto. L'onorevole Marras aveva chiesto se si trattava di una restituzione aggiunta; in effetti è così. Noi ci riferiamo ad un momento successivo a quello della campagna; infatti, il regolamento che ho prima citato precisa che lo scopo è quello di riportare il prezzo dei cereali che sono in stock alla fine della campagna di commercializzazione e che sono esportati nei primi mesi della campagna successiva a livello del prezzo in vigore all'inizio.

Un'altra domanda è stata quella concernente il giovamento che avrebbero tratto da questa disciplina i produttori ed i consuma-

tori. I vantaggi dei produttori sono stati ampiamente chiariti dall'esauriente risposta del Relatore. Per quanto riguarda i consumatori, dobbiamo dire che in effetti se noi andiamo a riscontrare le mercuriali dei prezzi delle paste alimentari riferite agli ultimi tempi, abbiamo una flessione del prezzo delle paste alimentari sfuse che va da 15 a 20 lire al chilogrammo. Certamente tutto ciò non riproduce interamente quanto si sarebbe voluto, ma dobbiamo tener presente che vi sono stati degli aumenti salariali e di oneri sociali nelle industrie delle paste alimentari che in parte hanno assorbito questo vantaggio e che il prezzo di 6.890 non è stato sempre il prezzo di pagamento, ma che qualche volta vi sono stati dei prezzi superiori.

È stato chiesto quanto durerà l'integrazione. Facendo un passo indietro riferendomi alle integrazioni in genere debbo precisare che la ragione per la quale questa integrazione viene pagata è stata determinata dalle difficoltà che il settore considerato incontra nel raggiungere gradualmente un prezzo valido per tutta la Comunità.

Il discorso sulle integrazioni in sede di Comunità è stato molto ampio; lo scopo è quello di riuscire a modificare la struttura produttiva dei singoli paesi. Il problema delle strutture è forse il più grosso problema che deve essere affrontato nella questione della politica agricola. Tutti ricordiamo che alcuni fra i più importanti provvedimenti presi dal Parlamento italiano in questi ultimi anni riguardano principalmente gli interventi nelle strutture. Possiamo riferirci al primo e al secondo Piano verde ed alle leggi della Cassa per il mezzogiorno.

La Comunità europea, inoltre, attraverso il fondo di orientamento e garanzia, ha stabilito di intervenire nel settore delle strutture per la parte orientamento proprio per far sì che possano migliorare le condizioni della produzione e si possa eliminare lo squilibrio esistente nel settore garanzia determinato da una insufficienza strutturale.

Per quanto concerne il nostro paese vi è uno squilibrio per quanto riguarda il settore garanzia, tant'è che abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Comunità che una percentuale elevata del settore orientamento per le strutture venisse riservata al nostro paese. Infatti, almeno un terzo degli investimenti comunitari per le strutture è riservato al nostro paese.

Nell'ultimo anno il vicepresidente della Comunità ha intrattenuto più di una volta gli organi responsabili sul tema delle strut-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

ture. Il tema è molto ampio e desta delle notevoli preoccupazioni anche perché sul problema delle strutture non si hanno ancora dei dati precisi e degli orientamenti tecnici sufficienti, anche per ragioni di carattere economico, a stabilire quali debbano essere le strutture per i singoli settori produttivi. Tutto questo ha aperto un ampio dibattito in sede comunitaria, non ancora terminato; proprio in queste settimane la Commissione si è recata in alcune zone dei paesi comunitari proprio per fare degli accertamenti ed avere delle indicazioni più precise. Il problema delle integrazioni è ovviamente legato a quello delle strutture.

Con riferimento alla richiesta specifica non posso e non debbo dire di più. Naturalmente, verrà tenuta presente l'esigenza di avere le integrazioni per un tempo ancora lungo. Che cosa potrà essere deciso è prematuro prevedere: dipenderà dalla volontà dei singoli paesi. Ovviamente, anche su questo problema il Governo sarà lieto di seguire quelle linee di condotta che vorrà offrirgli il Parlamento.

Per quanto riguarda la sollecitudine che dovrebbe avere il pagamento dell'integrazione, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che i tempi debbono essere accelerati. Peraltro, questa è la prima esperienza e la Commissione ricorderà come andarono le cose quando si iniziò a parlare di integrazioni e di sistemi di erogazione. Vi sono alcuni deputati che contribuirono a modificare un sistema che veniva proposto all'inizio e che si proponeva certamente di dare sollecitamente corso all'erogazione dell'integrazione. Successivamente, anche con riferimento alla modifica dei criteri vi fu un notevole incremento delle domande, tanto che il sistema andò in crisi. Però desidero assicurare la Commissione che, proprio per l'esperienza vissuta, stiamo predisponendo in seno ai vari organismi (AIMA, Direzione generale per l'alimentazione ed enti di sviluppo) tutto quanto sarà necessario ed utile per abbreviare i tempi di erogazione dell'integrazione.

Il relatore ha dato un'indicazione molto interessante quando ha ricordato le associazioni tra produttori. Ci siamo soffermati spesso su questo tema ed abbiamo preso importanti determinazioni, ma sul piano esterno queste associazioni non si costituiscono; altrimenti avremmo potuto dare direttamente determinate facoltà a tali associazioni, che avrebbero potuto provvedere a determinati compiti, che invece devono seguire i tempi della ristrutturazione degli enti di sviluppo

e dell'aggiornamento di una serie di norme anche della contabilità generale dello Stato, che, com'è noto, devono essere riviste.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni con la legge 14 luglio 1967, n. 562, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria del grano duro nazionale prodotto nell'anno 1968, con le modifiche di cui alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'integrazione è concessa ai produttori di grano duro sempre che sia stata presentata denuncia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di integrazione di prezzo.

Gli onorevoli Giannini ed altri hanno presentato il seguente comma aggiuntivo: « L'integrazione di prezzo sarà corrisposta entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, con precedenza ai produttori con meno di quintali 300 di grano duro ».

DE LEONARDIS, Relatore. Ritengo che questo emendamento non possa essere accolto per una considerazione concernente la seconda parte. Le denunce di produzione non sono presentate contemporaneamente da tutti i produttori; accogliendo l'emendamento, occorrerebbe attendere tutte le denunce per vedere quali siano le partite di 300 quintali. Se vi è ritardo nella presentazione delle partite e vi è disponibilità di lavoro, perché non dovrebbero essere pagate anche le partite superiori ai 300 quintali? Nel caso che vi fossero partite tutte superiori ai 300 quintali, i funzionari sarebbero bloccati in attesa dell'arrivo delle altre partite.

Quanto alla questione del termine, nel caso che entro 45 giorni non sia possibile effettuare il pagamento, decade forse il diritto? Abbiamo accertato che è indispensabile accelerare le formalità di erogazione dell'integrazione. Sono stati dati suggerimenti tendenti a raggiungere questo scopo; penso che sarebbe opportuno tradurre questo emendamento in un ordine del giorno che la Commissione approverebbe all'unanimità. Ritengo che questo sarebbe lo strumento più idoneo per soddisfare questa esigenza.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con quanto ha detto il relatore. In effetti il termine di 45 giorni ci sembra molto breve, anche perché è vincolato dalla possibilità dei controlli. Si tratterebbe comunque di un termine ordinatorio, che avrebbe un significato relativo.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, l'osservazione fatta dal relatore è quanto mai pertinente. Nell'ipotesi che siano state presentate 100 mila domande, dovremmo attendere l'ultima domanda per dare la precedenza ai produttori con partita inferiore a 300 quintali. Inoltre occorre considerare che la quantità di partite superiori ai 300 quintali è talmente modesta che non può determinare alcun ritardo effettivo.

Sarei d'accordo circa l'accoglimento di un ordine del giorno che impegni il Governo ad accelerare al massimo i tempi.

GIANNINI. Mi permetto di insistere nella presentazione dell'emendamento, ritirandone però la seconda parte, cioè le parole « con precedenza ai produttori con meno di quintali 300 di grano duro ».

MICELI. Signor Presidente, desidero prendere la parola per dichiarazione di voto.

L'osservazione del relatore circa la seconda parte dell'emendamento, pur avendo una apparenza logica e razionale, contrasta vivamente con i precedenti. L'espressione « con precedenza » usata nel Piano verde e in altre leggi comportava forse la necessità di attendere la presentazione di tutte le domande? È ovvio che man mano che le domande vengono presentate, si comincia a soddisfare quelle che concernono una partita inferiore a 300 quintali.

Quanto al termine di 45 giorni, ritengo sia giusto prevederlo. Che cosa succede nel caso che tale termine non venga rispettato? Decade il diritto all'integrazione? Come il rela-

tore sa, vi sono termini ordinatori e termini perentori; questo sarebbe un termine ordinatorio, in quanto la sua inosservanza non comporta alcuna sanzione.

Ma implica, dal punto di vista legislativo, quella tale sollecitazione che l'onorevole Sottosegretario ci suggerisce di trasferire in un ordine del giorno. Noi riteniamo che siccome questi termini esistono in diverse leggi, potremmo inserirli anche in questa. Il termine può essere diverso da quello che è stato proposto, ma è necessario fissare una data.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Giannini ed altri di cui do lettura: « L'integrazione di prezzo sarà corrisposta entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda ». Il Governo ed il Relatore hanno dato parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) provvede a dare esecuzione ai regolamenti n. 541/68 e n. 540/68 in data 29 aprile 1968 del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee, nonché ai relativi regolamenti comunitari di applicazione, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile e di un importo compensativo aggiunto alla restituzione per le quantità di grano duro e di orzo, destinate all'esportazione, giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1967/68 presso i privati detentori.

L'onorevole Giannini ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo di cui do lettura:

« L'AIMA provvede, inoltre, al ritiro del grano duro ed al pagamento del prezzo di intervento a favore dei produttori che lo richiedano, qualunque siano i quantitativi conferiti a titolo di stoccaggio ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrarlo.

MICELI. Le osservazioni che ha fatto il Relatore si riferiscono a qualche cosa che noi

riteniamo sia assurda. Con questa norma si intende promuovere l'associazione fra i piccoli produttori di grano. Da quando, onorevoli colleghi, la promozione dell'associazionismo e delle cooperazioni viene determinata attraverso una sanzione? Abbiamo sempre parlato di promuovere l'associazionismo attraverso degli incentivi. Questa è la prima volta che si dà una punizione finanziaria al piccolo produttore che non si associa. La cosa è molto grave. Prego, quindi, i colleghi e l'onorevole rappresentante del Governo a voler abolire una norma di questo genere.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi sembra, onorevole Presidente, che l'emendamento non possa essere accolto perché esso contrasta con l'articolo 1 del Regolamento comunitario.

MARRAS. Ma allora il Parlamento italiano non può cambiare niente.

DE LEONARDIS, *Relatore*. I Regolamenti comunitari sono immediatamente esecutivi in Italia. Pertanto chiedo che l'emendamento non venga posto in votazione anche perché non ne vedo l'utilità. Sono, quindi, contrario.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per le stesse ragioni addotte dal Relatore, il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Giannini ed altri di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Giannini ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo 3-bis: « Il CIP provvede a determinare una riduzione dei prezzi delle paste alimentari in una misura percentuale pari alla differenza tra il prezzo di mercato del grano duro dell'anno 1966 ed il prezzo attuale d'intervento ».

MICELI. Signor Presidente, vorrei rilevare che questo emendamento non è in contrasto, ma in adempimento dello spirito del regolamento comunitario. Il Mercato comune esiste e queste integrazioni sono date perché il consumatore italiano possa fruire di questo allargamento del mercato per avere una diminuzione di alcuni prezzi, specialmente di quelli dei generi di prima necessità, qual è la pasta nelle regioni meridionali.

Il prezzo del grano, prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario, era di 7.500 lire; adesso i mulini hanno un prezzo di acquisto che consente un risparmio di 2.500 lire. Il relatore osserva che prima i panificatori erano sofisticatori, perché producevano la pasta con il granito, ottenuto attraverso speciali procedimenti; adesso invece sono costretti per legge a produrre soltanto pasta di grano duro e si sono allineati al prezzo che prima pagavano per il grano tenero. Se è vero che il prezzo di mercato è quello indicato, se è vero che nel 1966 i prezzi erano quelli accennati, è anche vero che i panificatori devono sottoporsi a una diminuzione di prezzi. È logico che, se la Comunità europea nota che i prezzi al consumo sono gli stessi, viene meno il motivo sociale di questo intervento.

Ritengo quindi che l'emendamento debba essere accolto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'emendamento potrebbe essere accolto se il prezzo del grano duro fosse fisso, unico, il che non è. Inoltre l'emendamento sarebbe contrario al principio della libera concorrenza, che è un altro canone del MEC.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho già esposto, in sede di replica alla discussione generale, i motivi per i quali il Governo è contrario all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dianzi dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'articolo 1 e delle indennità di compensazione e degli importi compensativi di cui all'articolo 3 della presente legge sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

MARRAS. Questo articolo prevede il finanziamento degli oneri che la legge comporta, cioè il ricorso al fondo di rotazione. Tutti ricordiamo che tale fondo fu istituito in occasione della prima legge per l'integrazione sull'olio di oliva (legge n. 80). Ora, nutro

seri dubbi che questo fondo abbia disponibilità sufficienti ad operare per le previsioni di questo disegno di legge e per quelle relative all'integrazione sull'olio di oliva.

Oggi si tende a scaricare sulla burocrazia, sugli enti e sugli uffici la responsabilità per la lentezza con cui viene pagata l'integrazione. La mia convinzione, derivante da esperienza diretta, è che spesso il ritardo nel pagamento dell'integrazione deriva non da difficoltà burocratiche o da scarsità di personale, sibbene da mancanza di fondi. Se si va all'ispettorato dell'alimentazione di Foggia, di Bari o di Sassari, ci si sente dire che le domande sono istruite ma che i fondi necessari non sono stati accreditati. Su questo punto il Governo deve dire chiaramente come stanno le cose. Da questo deriva la nostra insistenza per il termine di 45 giorni, che rappresenterebbe un impegno per il Governo di mettere a disposizione le somme occorrenti perché le pratiche istruite vengano immediatamente saldate.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come ho accennato, sussiste l'esigenza di rivedere alcune norme sulla contabilità generale dello Stato. Infatti uno degli inconvenienti più seri che determinano un ritardo nel pagamento dell'integrazione è dato dalla necessità che, a conclusione del trimestre, le somme non utilizzate vengano restituite. Talvolta accade che i mandati sono pronti ma che sono state restituite le somme disponibili. Nelle ultime settimane abbiamo avuto incontri con gli uffici competenti di altre amministrazioni per cercare di superare questi inconvenienti.

Quanto all'articolo 4, non comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Marras. Non compete a questa Commissione stabilire la copertura finanziaria dei progetti di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho dianzi dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Il termine contemplato dall'articolo 8 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito in legge con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562, è prorogato al 30 giugno 1969.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta in quanto non è ancora pervenuto il parere vincolante della Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 (235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 ».

L'onorevole De Leonardis ha facoltà di svolgere la relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame prevede provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite da siccità. In effetti durante il periodo considerato si è verificato un fenomeno inusitato e cioè la persistente siccità che mai a memoria di uomo aveva creato danni così imponenti. Le zone colpite vanno dall'Umbria, alla Calabria, alle Isole ed in maniera particolare alla Puglia. Vi sono zone cerealicole del Tavoliere dove la spiga non è neppure nata; in altre si è potuto recuperare soltanto il seme sparso durante la semina. Notevole danno hanno riportato anche gli allevamenti bovini, ovini e suini. E da rilevare che nell'Italia meridionale vi è una notevole espansione di questi allevamenti. E morto del bestiame perché non si è potuto abbeverare; si è portata l'acqua con le autobotti per rifornire le cisterne.

Lo scopo del disegno di legge è quello di ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite mediante una adeguata provvista di capitali di esercizio sia per l'assettamento dell'azienda danneggiata sia per l'alimentazione del bestiame.

Vorrei sottolineare che questa legge non esclude l'applicazione della legge n. 739, ma la integra soltanto per quanto concerne la provvista di capitale.

Gli strumenti che la legge mette a disposizione delle zone colpite sono costituiti da prestiti quinquennali. A questo proposito dobbiamo rilevare una particolarità: la legge 8 agosto 1957, n. 777 prevede il tasso del 2 per cento; questa legge, invece, la riduce allo 0,50 per cento. Inoltre, un altro vantag-

gio viene assicurato mediante l'addebito alla azienda agricola di una quota parte soltanto del capitale mutuato, pari al 60 per cento. Per far fronte a questo finanziamento si prevede un prelievo dal fondo di rotazione, integrato con i fondi dei piani verdi, con l'impegno da parte del Governo di integrare le cifre con il prossimo bilancio. L'articolo 2 contiene le modalità di erogazione di questi prestiti. Gli ispettorati agrari provinciali si pronuncieranno anche sull'ammontare del prestito concedibile. L'articolo 3 prevede la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e all'1 per cento per le cooperative agricole. L'articolo 4 prevede la partecipazione straordinaria dello Stato nel pagamento del prezzo dei cereali da vendere a particolari condizioni di favore a conduttori di aziende agricole danneggiate dalla siccità. L'articolo 5 prevede la delimitazione delle zone in cui la legge sarà operante. Nella provincia di Foggia, le zone sono già state delimitate. L'articolo 6 infine prevede la copertura della spesa per il finanziamento di questa legge.

Raccomando agli onorevoli colleghi, considerata la situazione veramente particolare di queste zone, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONIFAZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima osservazione che desidero fare a questo disegno di legge è di ordine generale. Nella relazione si presenta un argomento che a prima vista può sembrare interessante, cioè l'intervento di carattere straordinario quando il bilancio economico delle imprese risulta compromesso dalle mancate produzioni. Guardando, però alla sostanza del provvedimento, ci troviamo di fronte ad una prima grossa contraddizione. Si avverte che ci sono, per effetto di queste calamità, delle imprese che hanno compromesso il loro bilancio economico e poi il provvedimento si limita soltanto ai contributi per i prestiti e a un contributo del 60 per cento, soltanto per l'acquisto di mangime, eccetera, relative allo allevamento del bestiame. Quindi, questa contraddizione rende estremamente limitato il provvedimento rispetto al punto di partenza della stessa relazione.

Il secondo elemento di contrasto che noi vogliamo rilevare è che noi ci troviamo di

fronte un disegno di legge che chiede di intervenire in un solo settore danneggiato. Sappiamo che, in questo stesso periodo di tempo, ci sono state una serie di settori e di zone che hanno avuto delle calamità di carattere naturale e di carattere eccezionale e certamente di grande importanza economica per un notevole numero di imprese. Invece, questo disegno di legge discrimina una parte notevole dei danneggiati da eventi calamitosi.

Come è già stato fatto per il primo disegno di legge, anch'io vorrei rilevare che su questo argomento sono state presentate interrogazioni fin dal primo giorno di apertura della Camera che sollecitavano un chiarimento circa gli interventi governativi in tutti questi settori colpiti. Purtroppo, ancora non abbiamo avuto alcuna risposta in merito. Ho visto che ci è offerta una prima possibilità in deroga ad un vecchio principio e cioè la possibilità del cumulo tra il credito e il contributo. Anche questo elemento cozza non soltanto con l'esiguità del contributo stesso, ma anche con la particolarità dell'intervento che è limitato soltanto al settore degli acquisti, quando ci troviamo di fronte a distruzioni, come nel settore dei foraggi, di alte percentuali. Per esempio, nella relazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena si parla della distruzione di culture erbacee per la grandine che oscilla dal 30 all'80 per cento ed in altre zone raggiunge il 70 per cento.

Ora, di fronte a distruzioni di questo tipo, che pongono in discussione l'esistenza stessa di tante imprese diretto-coltivatrici, ci domandiamo perché ci troviamo di fronte a un contributo del 40 per cento per acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e non a un intervento diretto in rapporto alla distruzione della produzione che effettivamente si è determinata in seguito agli eventi calamitosi.

Credo che potremmo procedere ad una serie di osservazioni in ordine a questo disegno di legge. Una delle prime questioni concerne il pericolo che è insito nella elasticità della condizione prevista per l'applicazione di queste norme; occorre poi rilevare che soltanto l'Ispettorato è chiamato a valutare la esistenza delle condizioni previste.

Ma, soprattutto, intendiamo richiamare la attenzione della Commissione sul fatto che una gran quantità di imprese di tutto il territorio nazionale sono state danneggiate da grandinate, gelate e da altri eventi di carattere straordinario. Perché si interviene soltanto in questo settore che, anche se importan-

te, non è il solo che merita un'attenta valutazione da parte della Commissione e del Governo? Dobbiamo guardare al fatto che tali calamità naturali hanno colpito non soltanto la produzione di foraggi e quindi il settore zootecnico, ma anche altri settori, come la produzione vitivinicola. Ci permettiamo quindi di formulare, quale richiesta di fondo, la proposta di estendere il provvedimento ad altri settori e ad altre zone danneggiate da calamità, rapportando l'applicazione del provvedimento all'effettiva entità dei danni. Altri suggerimenti che ci riserviamo di avanzare saranno precisati in emendamenti.

Sottolineiamo la necessità che non si dia soltanto la preferenza ai coltivatori diretti nell'assegnazione del contributo, ma si stabilisca un criterio di precedenza che salvaguardi l'interesse dei coltivatori.

Inoltre mi sembra che questo disegno di legge nasconda un pericolo, in quanto nello articolo 1 si parla di produttori agricoli, mentre negli articoli successivi si fa riferimento ai conduttori. Che cosa significa tale mutamento di termini? Si tratta soltanto di una questione formale o di un eventuale elemento di difficoltà di accesso dei coltivatori diretti e di altre categorie alle provvidenze?

Quanto allo stanziamento previsto nel disegno di legge mi sembra evidente che (anche se il relatore non ne ha parlato) esso è insufficiente; se le norme saranno estese nel senso da noi proposto, lo stanziamento diventerà addirittura irrisorio.

Infine, vorrei rilevare che il provvedimento in esame è frammentario, in quanto concerne soltanto una parte del grosso problema delle calamità naturali. Non possiamo che richiedere un'organicità dei provvedimenti e invocare una discussione su tutte le proposte di legge esistenti in ordine all'istituzione del Fondo di solidarietà avverso le calamità naturali.

MENGOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riapre ancora una volta la questione (tanto dibattuta nella precedente legislatura, soprattutto nella sua fase finale) dell'istituzione del Fondo di solidarietà e di altre iniziative analoghe, che consentano di affrontare in modo organico e definitivo il problema delle conseguenze derivanti da calamità naturali. Che ciò sia giusto lo dimostra la tempestiva presentazione di proposte di legge, quali quella degli onorevoli Bonomi ed altri (n. 59) e quella degli onorevoli Sereni ed altri (n. 130).

Ritengo sia nostro dovere auspicare che questo disegno di legge sia l'ultimo della serie che risponde a certi criteri. Infatti, oltre alle lacune che sono state qui sottolineate, vi è una questione di fondo: non possiamo continuare ad affrontare questo problema in modo tanto frammentario, rendendo così farraginosa una legislazione che pure è relativamente recente; abbiamo un cumulo di leggi che si sono moltiplicate senza arrivare a dare un quadro sufficientemente organico della situazione.

Con la legge n. 739 avevamo fatto un passo avanti. Durante la discussione di tale provvedimento si era detto che esso, pur non accogliendo completamente il criterio del Fondo, intendeva attuare un certo automatismo negli interventi; sarebbe poi stato sufficiente che altre leggi di carattere finanziario affrontassero il problema con l'apporto di nuovi mezzi per risolvere i problemi che si sarebbero venuti delineando. Invece le leggi non hanno avuto solo carattere finanziario, ma hanno modificato il sistema di intervento, rendendo di nuovo evidente la esigenza di una nuova legge organica. Non intendo sottovalutare le gravi difficoltà che dovranno essere superate per giungere alla istituzione del Fondo di solidarietà nazionale. Ritengo che le difficoltà con le quali nella precedente legislatura si è giunti alla formulazione di un testo di disegno di legge (del quale lo stesso onorevole De Leonadis fu relatore) non siano dipese esclusivamente da carenza di impegno politico, ma anche dall'esistenza di obiettivi ostacoli da superare (quale quello del tipo di assicurazione contro certi rischi).

Ma non possiamo continuare così, dobbiamo prendere una decisione. Tuttavia ritengo che anche i colleghi dell'opposizione si rendano conto del fatto che non è possibile, in questo breve spazio di tempo che ci separa dalla sospensione estiva dei lavori parlamentari, affrontare e risolvere questo importantissimo problema. Penso però che il Governo dovrebbe fare questo entro la sessione autunnale.

Anche perché si è soprasseduto alla presentazione di proposte di legge in favore di produttori colpiti da calamità, proprio perché il problema fosse affrontato in modo globale. Desidero ricordare che nella provincia di Modena non solo sono state danneggiate le culture in corso, ma anche quelle future.

La richiesta dei produttori era quella di presentare una legge che affrontasse il

singolo problema; abbiamo ritenuto opportuno non acconsentire alla richiesta, proprio per avere la possibilità di affrontare il problema delle calamità naturali in modo organico.

Auspicio, pertanto, che il Governo, alla ripresa, possa essere in grado di presentarci un provvedimento che contenga una strutturazione organica del problema; in caso contrario verrebbero disattese tutte le notevoli esigenze di questi produttori colpiti da calamità naturali.

BO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare alcune osservazioni di carattere generale. Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento, il quale pur avendo il suo peso, in quanto prevede interventi per circa 50 miliardi, dimostra una incoerenza nella condotta del Governo nei confronti del problema delle calamità naturali. Mi riferisco in modo particolare alla conclusione del dibattito che si ebbe alla fine della quarta legislatura su questa questione. Infatti, ci fu detto che il problema non poteva essere affrontato globalmente in quanto mancava il tempo sufficiente per farlo. In considerazione di ciò, all'inizio di questa nuova legislatura, c'era da attendersi che il Governo avesse tenuto conto del discorso conclusivo che era stato fatto e che pertanto ci avesse presentato un provvedimento organico sulla materia. (Non dobbiamo dimenticare che a suo tempo il Comitato ristretto prevede un certo piano che non fu accettato dal Governo per mancanza di fondi, mentre questo provvedimento settoriale prevede quasi lo stesso stanziamento).

Ora tutto questo non è stato fatto. Noi siamo vincolati da un impegno che non è soltanto politico e morale, per quanto la nostra Commissione ha fatto nel corso della passata legislatura, ma anche da un articolo di legge contenuto nel piano quinquennale di sviluppo. Anche in relazione a questo dato di fatto, noi non possiamo non assumerci le nostre responsabilità e non dare un giudizio assolutamente negativo per quanto riguarda il modo in cui il problema ci è stato riproposto. Ci si dice che questa sarà l'ultima volta. Ma quante ultime volte ci sono state? lo stesso ministro Ferrari Aggradi ci assicurò a suo tempo che si trattava dell'ultima volta. Invece, siamo sempre allo stesso punto nonostante che il piano quinquennale di sviluppo ci impegni a dare a questo problema una soluzione organica e permanente.

Inoltre, dobbiamo tener presente che con questo provvedimento stiamo facendo un passo indietro; infatti, era già stato affermato il principio che l'intervento non dovesse riguardare soltanto i danni alle strutture, ma anche i danni al raccolto. Debbo dar atto al relatore di aver cercato di superare questa limitazione.

Fatte queste premesse e considerando che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento settoriale, desidero che il Governo risponda su di un fatto: per quale motivo oggi non sono in discussione anche quei provvedimenti che erano stati presentati onde far fronte alle calamità naturali, in Piemonte, in Emilia, eccetera, causate soprattutto da prolungate piogge? Le condizioni delle aziende colpite sono veramente drammatiche ed in molti casi è in gioco la stessa sopravvivenza dell'azienda contadina.

Ma il discorso riguarda soprattutto l'indirizzo e il metodo, al fine di superare questo modo di procedere attraverso l'impegno di presentare un provvedimento organico, che garantisca un meccanismo di intervento permanente, che si estenda a tutti i danni derivanti da calamità naturali. Ho il dovere di portare all'attenzione della Commissione le istanze che, in Piemonte, sono state espresse in ordine a questa situazione; sabato scorso, in un convegno di tutte le amministrazioni provinciali del Piemonte (che non hanno neppure una maggioranza di sinistra) è stata rilevata, in un ordine del giorno approvato all'unanimità, l'esigenza che oltre al provvedimento relativo alla siccità siano adottati analoghi provvedimenti anche in altri settori. Anche nel convegno tenutosi domenica scorsa ad Alessandria, concernente i viticoltori colpiti dalle grandinate, è emersa la stessa esigenza di un provvedimento organico. Si è chiesto inoltre che la discussione dei provvedimenti tendenti a dare una soluzione organica al problema abbia carattere di urgenza.

Vorrei che il Governo chiarisse la sua posizione in merito a tale esigenza ed esprimesse in termini chiari la sua intenzione in ordine alla procedura di urgenza per l'esame dei progetti di legge giacenti in Parlamento per la istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale. Non pongo la questione al Presidente, in quanto egli ha già precisato che tali progetti di legge non sono stati posti all'ordine del giorno in quanto non sono ancora stati deferiti alla Commissione.

Occorre poi che analogo impegno venga assunto anche in Aula. Come hanno detto

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

altri colleghi, l'estendersi di queste calamità ha provocato la presentazione di interpellanze e di interrogazioni. Chiedo quindi che il Presidente e il Governo si impegnino ad ottenere che, alla ripresa autunnale, sia dedicata una seduta pubblica al dibattito di tale problema, in modo che possa delinarsi l'impegno dei gruppi parlamentari per una rapida ed organica soluzione della questione sulla base del Fondo di solidarietà nazionale.

CRISTOFORI. Credo che verremmo meno alle attese del mondo agricolo se non considerassimo il problema delle avversità atmosferiche e del Fondo di solidarietà come uno dei più urgenti, come una delle componenti fondamentali della profonda sperequazione esistente tra l'agricoltura e gli altri settori, sperequazione che può essere colmata soltanto se si pongono i produttori agricoli in condizioni di tranquillità simili a quelle degli altri settori.

Ritengo sia indilazionabile l'esigenza di disciplinare in modo utile ed organico questa materia; sarò lieto se il ministro nella seduta di venerdì esponesse le intenzioni del Governo anche in riferimento ai provvedimenti che sono stati presentati.

Se è vero che dobbiamo approvare il disegno di legge in esame in quanto, altrimenti, i coltivatori diretti non avrebbero alcuna minima tutela (e ci troviamo in una delle zone più povere del paese), è anche vero che tale provvedimento crea una sperequazione rispetto ai coltivatori di altre zone anch'esse depresse (come quelle dell'Appennino toscano-emiliano, dove i coltivatori hanno perso tutta la produzione e non hanno neppure la speranza di un aiuto). Tuttavia sarebbe un errore non approvare questo disegno di legge, perché significherebbe rinunciare a qualche cosa che interessa un settore molto delicato dell'economia italiana. L'approvazione di questo disegno di legge dovrà però essere accompagnata dall'impegno di affrontare e risolvere in modo globale il problema dei danni determinati dalle avversità atmosferiche, alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari, anche per porre fine a provvedimenti che non possono non suscitare reazioni. Tuttavia, come ripeto, sarebbe un errore non approvare questo disegno di legge, poiché non è possibile risolvere tutto il problema in questi pochi giorni; l'unica alternativa possibile sarebbe quella di prorogare di 15 giorni la durata dei lavori, per consentire appunto quella soluzione da tutti invocata.

BIGNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare tre osservazioni. La prima, di carattere generale, è in relazione alla mozione che io a suo tempo presentai sui provvedimenti sistematici ed organici da adottare per risarcire i danni provocati da agenti atmosferici. La mozione stessa aveva come scopo di farci uscire dalla frammentarietà degli interventi in questo settore. Desidero sottolineare al Presidente della Commissione (mi riservo di farlo anche al Presidente della Camera) l'esistenza di questa mozione che ritengo sia una delle cose più urgenti da discutere.

Fatta questa prima osservazione, sul provvedimento in esame mi trovo francamente a dover fare un rilievo che non è ispirato a campanilismo, ma così come esiste il problema per il territorio pugliese, esiste anche per l'Emilia-Romagna. In questa regione vi è stata una calamità esattamente opposta a quella verificatasi in Puglia; si sono avute infatti delle notevoli piogge che hanno completamente asfissiato i nuovi medicali, i quali, quest'anno, debbono essere rifatti completamente. Il danno forse sarà inferiore a quello che hanno subito gli agricoltori pugliesi, ma è pur sempre notevole. Inoltre, vi è stata una gelata primaverile che ha totalmente distrutto il raccolto di determinati tipi di frutta ed ha letteralmente falciato il raccolto dell'uva. Pertanto, io non conteso che si debba far fronte alla situazione che si è verificata nelle Puglie, ma dobbiamo tener presente che vi è un'altra regione italiana, forse la più importante dal punto di vista agrario, che avrà un deficit veramente notevole dal punto di vista produttivo in conseguenza di calamità.

La terza osservazione, entrando nel merito del provvedimento, riguarda il fatto che io non posso non esprimere qualche perplessità sull'articolo 4 del provvedimento dove è prevista la vendita, da parte di enti di sviluppo, di cereali a lire 3.500 al quintale. Mi chiedo se questo sia il tipo di intervento più adatto. Dobbiamo renderci conto che può sorgere la possibilità di speculazioni e di truffe ai danni della collettività. Sono convinto che vi sono altri sistemi di corresponsione di indennizzo. Mi si obietterà che noi ci troviamo di fronte a dei funzionari e a degli operatori economici assolutamente integerrimi; posso essere d'accordo, ma una buona regola amministrativa è quella di non indurre in tentazione le persone integerrime.

GERBINO. Signor Presidente, può sembrare esagerato il tempo che noi stiamo dedi-

cando alla discussione generale di questo provvedimento; però mi pare, dagli interventi che si sono succeduti, che questo tempo sia stato impiegato male.

Io vorrei fare due considerazioni. Fino a questo momento, per far fronte a danni provocati da calamità naturali noi abbiamo fatto delle leggi ad *hoc*. Siamo invece tutti d'accordo che questi provvedimenti settoriali dovrebbero essere eliminati e che sarebbe più funzionale approvare un testo di una legge base, o quadro se così si vuol chiamare, che consenta di dare una maggiore organicità e rapidità a questo tipo di interventi.

Nella passata legislatura, il Comitato ristretto arrivò a formulare un testo che potrebbe essere preso come base di discussione. Io, francamente, non riesco a spiegarmi quali possono essere i motivi che impediscono l'approvazione di una legge quadro di questo tipo. Difficoltà da un punto di vista politico? No, perché tutti i gruppi sia nella passata legislatura sia in questa hanno dichiarato di essere d'accordo. Certamente, in sede di formulazione definitiva della legge, ognuno di noi potrà esporre e portare avanti il proprio punto di vista, ma per quanto riguarda lo strumento legislativo mi pare che siamo tutti d'accordo. Ci sono difficoltà di carattere finanziario? No, perché man mano che si sono verificati gli eventi calamitosi, sono state approvate le leggi necessarie e di conseguenza si è avuto anche il finanziamento.

Un altro fatto che dobbiamo considerare è che ogni singolo provvedimento che è stato fatto per i singoli eventi ed ha avuto una sua propria strutturazione.

Per quanto riguarda in particolare questo provvedimento, ritengo opportuno dare voto favorevole in considerazione dell'urgenza che lo stesso riveste.

Non so se da un punto di vista parlamentare ciò sia « ortodosso », ma intendo dichiarare che a questo provvedimento darò oggi voto favorevole, ma se altri provvedimenti particolari dovessero essere presentati in corrispondenza di singoli eventi calamitosi, darò ad essi voto contrario, e ciò non « anche se appartengo alla maggioranza », ma « appunto perché appartengo alla maggioranza ». Tale dichiarazione porterà a conoscenza del Governo l'effettiva volontà politica della Commissione Agricoltura, a cominciare dalla maggioranza.

MICELI. Siamo di fronte ad una graduatoria di problemi. Innanzitutto vi è quello del Fondo di solidarietà, che dovrebbe precedere

tutte le leggi. Più leggine approveremo, più adotteremo un metodo di intervento per settore, metodo che noi dovremmo stroncare.

Il secondo problema è subordinato al primo. Il relatore ha affermato che in Puglia la siccità ha colpito la cultura granaria, sicché il grano non è nato o si è raccolto solo la semente. Vi sono quindi aziende cerealicole che sono state fortemente danneggiate dalla siccità. È giusto che per un'azienda zootecnica sia previsto un discutibile intervento e che nessun intervento sia previsto per chi ha perduto la cultura cerealicola, che spesso rappresenta la vita del produttore? Ed è proporzionato alle premesse il fatto che le provvidenze siano subordinate all'esistenza di danni tali da compromettere il bilancio economico delle aziende? Chi perde la cultura cerealicola non solo compromette il bilancio economico, ma lo annulla.

Oltre a questo, si prevedono discriminazioni: grandine, siccità, gelate, calamità atmosferiche. È giusto? No. Un'obiezione prevedibile è questa: se dovessimo comprendere tutto, il numero dei miliardi non sarebbe sufficiente. Allora già *a priori* si fa una scelta. Spesso, pur sapendo che i fondi sono insufficienti, si provvede a tutto, prevedendo misure massime da porre in relazione alle esigenze. Vi è un modo per ovviare a tutto questo: sostituire i produttori agricoli con i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Inoltre nell'articolo 6 basterebbe sostituire le parole « all'onere di 5 miliardi » con le parole « al primo onere di 5 miliardi »; altri provvedimenti di legge interverranno per provvedere in relazione alle esigenze.

Ritengo quindi che il disegno di legge debba essere modificato radicalmente. Il titolo stesso non solo prevede la discriminazione della siccità, ma parla anche di aziende agricole. Un'azienda agricola che abbia perduto la produzione di cereali o di vino è certamente un'azienda colpita dalla siccità, ma non è compresa tra quelle aventi diritto alle provvidenze. Il titolo (che comprenderebbe un'ulteriore discriminazione) dovrebbe essere riferito alle aziende zootecniche colpite dalla siccità, per non dare l'illusione di provvedere alle aziende agricole, quando queste sono escluse.

OGNIBENE. Il mio intervento sarà molto breve, perché dalla discussione è già emersa l'esigenza di pervenire a soluzioni organiche e definitive.

Come ha già detto l'onorevole Mengozzi, siamo stati sollecitati da amministrazioni co-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

munali e da organizzazioni di categoria a presentare una leggina che ponesse in rilievo la situazione particolare determinatasi nella zona della « frutta rossa ». Abbiamo cercato di convincere i produttori che questa non sarebbe stata la strada giusta, poiché è necessario impegnarci a trovare una soluzione globale al problema.

Mi associo quindi alla richiesta che le proposte di legge concernenti l'istituzione di un Fondo di solidarietà siano quanto prima esaminate.

Però, volendo stare ai dati del problema, ancora una volta debbo rilevare che ci troviamo di fronte al solito discorso e cioè: il Senato chiude; o si fa questo oppure non si fa niente.

Dobbiamo cercare di ovviare a questo metodo che è stato fin qui usato; i problemi contenuti nei provvedimenti che ci vengono presentati debbono essere ponderati onde poter venire incontro in maniera efficiente alle esigenze delle categorie interessate. Il rinvio ad oggi pomeriggio ha un significato solamente se il Governo si impegna ad esaminare, anche se mi rendo conto della scarsità del tempo a disposizione, la possibilità di dare a questo provvedimento una configurazione diversa che tenga conto delle osservazioni che i vari colleghi hanno fatto nel corso di questa discussione. Ciò sarebbe senz'altro una dimostrazione di buona volontà da parte del Governo stesso. In caso contrario, anche oggi pomeriggio ci troveremo allo stesso punto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato al pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 19,25).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame del provvedimento n. 236, nei confronti del cui articolo 6 la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo governativo.

(È approvato).

L'onorevole Cristofori ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

con riferimento all'applicazione dell'articolo 2 della legge di integrazione del prezzo concesso ai produttori di grano dura,

invita il Governo

a far sì che detta integrazione venga corrisposta nel più breve tempo possibile o comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dando la precedenza ai produttori diretti coltivatori ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

La legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta, se nel frattempo ci sarà pervenuto il parere scritto della Commissione bilancio, parere che già sappiamo essere favorevole.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 235, devo avvertire gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio sta ancora discutendo per esprimere il parere, e che in merito non è possibile fare delle previsioni.

Per il momento ci dobbiamo perciò limitare ad ascoltare la replica del Relatore, onorevole De Leonardis, al quale do la parola.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, com'era prevedibile la discussione su questo provvedimento si è allargata a tutto il tema e, per i colleghi che già dalla passata legislatura fanno parte di questa Commissione, rappresenta certo un fatto positivo il considerare come la Commissione agricoltura, anche nella sua attuale composizione, si riveli sensibile alla soluzione di questo problema.

Per esaminare la situazione con tutta obiettività, bisognerà richiamare alla mente la legge che per la prima volta ha affrontato il settore delle calamità, la n. 739, approvata nel 1960. Ebbi il piacere di essere relatore di quel provvedimento, e posso affermare che era intenzione di tutta la Commissione approvare una legge quadro che contemplasse tutte, o quasi, le ipotesi di calamità che si possono verificare nell'ambito del settore agricolo. Furono previste delle provvidenze come è possibile rilevare dalla lettura di quella legge dove si intese specificare che gli interventi dovevano poi essere resi operanti di volta in volta con l'approvazione di leggi finanziarie. Ogni volta infatti che si è verificata una qualche calamità è intervenuta una legge finanziaria per rendere operante la legge quadro. Si è ricorsi a questo sistema per non accantonare eventuali stanziamenti quando non si dovessero verificare calamità atmosferiche. Ritenere che queste leggi finanziarie siano settoriali, slegate e che non affrontino il problema in modo organico non è esatto se si tiene conto della volontà del Parlamento nel-

l'approvare la legge n. 739 anche se, al lume dell'esperienza, si è vista la necessità di allargare il campo degli interventi. Una legge speciale ha infatti contemplato interventi a proposito di altre calamità, come la peronospera tabacina; alcune leggi di regioni a statuto speciale hanno contemplato interventi a favore di coloro che sono colpiti dalla brina e dalle gelate, mentre la grandine è stata contemplata sotto forma di nubifragio.

Il punto fondamentale è pertanto questo: stabilire, di fronte ad una legge quadro che occorra di volta in volta finanziare, che questo sistema non risponde alle esigenze della realtà agricola. Si è avvertita la necessità di interventi automatici e tempestivi e quindi la necessità di un fondo a disposizione.

Questo, ripeto, è il punto fondamentale, non quello della insufficienza o mancanza di funzionalità della legge o della settorialità degli interventi ed ogni ritardo, anche nella approvazione del presente disegno di legge, può essere grave.

Già nella passata legislatura, nella seduta dell'8 marzo 1968, il Governo, a mezzo dell'onorevole Schietroma, si impegnò a riesaminare lo schema che ho avuto l'onore di compilare su suggerimento del Comitato ristretto per risolvere tempestivamente questo gravoso problema.

Lo schema rispondeva alle esigenze anche perché era stato preparato in maniera che risolvesse il proprio intervento con la disponibilità immediata di un miliardo di lire a disposizione del Ministero dell'agricoltura, e con lo stanziamento — nel caso si verificassero delle calamità atmosferiche — di 6 miliardi, di cui uno per la reintegrazione del fondo di pronto intervento, e gli altri per corrispondere alle necessità previste dalla legge stessa. Desidero dire che lo schema in questione contemplava tutte le possibilità e teneva conto di tutte le leggi, comprese quelle delle regioni a statuto speciale, facendo tesoro delle varie esperienze e degli interventi più solleciti e favorevoli alla soluzione del grosso problema sorgente dal verificarsi delle calamità atmosferiche.

Vorrei sottolineare ancora una volta quanto è stato rilevato, mi pare, dal collega Marras o dal collega Miceli: il provvedimento al nostro esame non rappresenta una sostituzione, una innovazione o una limitazione della legge n. 739 che contiene altre possibilità di intervento, senza che vi sia bisogno di una legge speciale. Caso mai questa legge è integrativa della n. 739 per quanto riguarda l'es-

nero dal pagamento delle imposte erariali, comunali e provinciali e le relative sovrimposte; gli interventi del Ministro degli interni per pagare le rate dei coltivatori diretti per quanto attiene alle mutue e alle pensioni; la sospensione, con decreto, dal pagamento dei contributi di bonifica; il decreto per il rinvio del pagamento dei contributi unificati, ed anche per il rinvio del pagamento dei crediti agrari. Evidentemente la legge al nostro esame non esclude che si possa intervenire con altri provvedimenti al fine di soddisfare le nuove esigenze conseguenti alle calamità verificatesi in quest'ultimo periodo.

Concludendo, ritengo sia opportuno approvare questa legge, sia per riparare ai danni subiti, sia per rinnovare l'efficienza delle aziende zootecniche in considerazione della evidente e notevole necessità di approvvigionamento di carni. Questo, ripeto, senza escludere la possibilità di far fronte ad altre calamità, ed in vista della approvazione di una legge automatica, celere e globale che sia in grado di risolvere il problema nella sua totalità.

La legge ha una configurazione conseguente che parte dall'articolo 1 e prevede finanziamenti adeguati. Per finanziare gli interventi di cui all'articolo 1 l'articolo 2 provvede secondo il disposto dell'articolo 13 del Piano verde che reca un fondo di dotazione per lo sviluppo della zootecnia. Se allarghiamo quindi la portata dell'articolo 1 depauperiamo quella dell'articolo 13 anzidetto.

MICELI. Noi diciamo: fra il sopperire al ripristino di un'azienda zootecnica esistente che non è in grado di andare innanzi nella conduzione per le perdite subite e l'incentivare lo sviluppo della zootecnia cosa scegliete? Riteniamo che debba avere la precedenza il ripristino delle aziende già esistenti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Quando esaminiamo un determinato disegno di legge dobbiamo rifarci a tutte le disponibilità del ministero. Ho firmato un ordine del giorno nel quale si sollecitano i fondi previsti anche dai bilanci normali. Abbiamo pertanto gli strumenti per fare fronte a queste esigenze. Per quanto riguarda la perdita del bestiame vi è il fondo di dotazione che rende possibile il finanziamento dell'acquisto del bestiame stesso.

Se riuscissimo ad indurre il Governo a fare fronte alle necessità con queste provvidenze faremmo opera utile senza turbare la impostazione della legge.

MICELI. È una legge assurda !

DE LEONARDIS, *Relatore*. Questo disegno di legge ispirandosi a i criteri di cui alla legge del 1960 non ha il requisito della tempestività, ma se il Ministero si impegnasse a fare fronte alle necessità attraverso leggi speciali e il bilancio ordinario si potrebbero salvare entrambe le esigenze: quella di provvedere e quella di non intaccare la legge del 1960 della quale anche l'odierno disegno è integrativo e non sostitutivo.

Alla ripresa dei lavori si potrà con serenità affrontare una legge organica sulle calamità.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che il relatore abbia ampiamente illustrato le ragioni per le quali si deve esprimere voto favorevole al disegno di legge che è stato presentato alla Commissione con urgenza preceduto da un'ampia relazione governativa. Ci si riferisce a situazioni nelle quali nessuno o scarsissimo pregiudizio è stato recato alla struttura agricola per cui si deve provvedere mediante crediti per le esigenze della conduzione e l'alleggerimento dei costi per l'alimentazione del bestiame.

La presentazione del provvedimento che prevede un impegno di 50 miliardi ha riaperto la discussione di carattere generale su una legge organica sulle calamità naturali.

Io parlo a nome del Ministro Sedati che è stato a lungo Presidente di questa Commissione e che è pertanto sensibile a questi problemi ed ha sollecitato la presentazione del disegno di legge e posso affermare la cura del Governo per le esigenze in questione, tanto che nel pur limitato programma presentato dall'onorevole Leone parlando del settore agricolo, al punto D, si dice specificamente che si intende « valutare i mezzi per una azione efficace e tempestiva rivolta a fronteggiare i danni derivanti al settore dalle ricorrenti calamità naturali ». Il Ministro mi ha autorizzato a confermare questo impegno in Commissione e a dare concreto contenuto a questa indicazione programmatica tenendo conto delle indicazioni della Commissione.

Si è discusso a lungo sulla legge n. 739 che ha dato buoni risultati e fu a suo tempo una legge quadro, e che tuttavia è stata negli anni passati integrata e modificata arricchendola fino a farla diventare oggi un provvedimento ampio adatto alle esigenze.

Quanto alla richiesta di ampliare la portata del disegno di legge comprendendovi altri

settori faccio presente che esso è legato a determinati finanziamenti ed agli altri settori si potrà provvedere con altre leggi e con l'articolo 3 del progetto in discussione.

Il Governo chiede pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Essendoci pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, possiamo procedere alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti che, a causa della eccezionale siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano subito perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto riconosciuto ammissibile con addebito ai mutuati del 60 per cento del prezzo stesso.

Gli onorevoli Bonifazi ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« A favore dei produttori agricoli, con precedenza ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri che, a causa della siccità, delle grandinate, delle gelate, della tracimazione di corsi d'acqua e di altre calamità e avversità atmosferiche, verificatesi nell'annata agraria 1967-68, abbiano subito perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il loro bilancio economico in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, possono essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Detti prestiti che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto riconosciuto ammissibile con addebito ai mutuati del 40 per cento se coltivatori diretti, coloni e mezzadri e del 60 per cento se conduttori ».

BONIFAZI. Ritengo superfluo illustrare il nostro emendamento perché questa mattina,

è non solo nel mio intervento ma anche da parte di altri colleghi, si è posto il problema di affrontare — sia pure nei termini ristretti e settoriali di questo provvedimento — una estensione ad altri settori degli aiuti previsti dal provvedimento stesso. Il nostro emendamento corrisponde quindi ad una necessità unanimemente sentita, all'esigenza cioè (in attesa di una legge organica, naturalmente) di estendere i benefici previsti in favore delle zone colpite dalla siccità anche alle zone dell'Emilia, per esempio, danneggiate dalle piogge prolungate, oppure a quelle del Piemonte. Rimane a questo punto il problema del modo in cui l'estensione si può realizzare, perché la lettera del disegno di legge è tale che la finalità dei prestiti è rivolta soprattutto all'allevamento. Riteniamo che, in questo senso, l'unica soluzione possibile sia di specificare che il provvedimento oggi al nostro esame va a beneficio non solo delle aziende danneggiate dalla siccità, ma anche di quelle colpite da altre calamità, e di richiamare quanto meno l'articolo 1 della legge n. 739 modificato dalla legge n. 1314, nel senso che i contributi da esso previsti devono andare non alle aziende che hanno avuto danni alle strutture, ma a quelle che hanno subito danni ai prodotti. Concludendo, l'estensione dei benefici alle aziende colpite dalla grandine o dalle piogge prolungate può realizzarsi soltanto in riferimento all'articolo 1 ed a quei contributi sul ripristino dei capitali di conduzione che l'articolo prevede, compreso — e credo di doverlo sottolineare — il compenso per il lavoro prestato dal coltivatore all'azienda.

CIAFFI. Desidero esprimere la mia preoccupazione, signor Presidente, che il testo sostitutivo proposto dagli onorevoli Bonifazi ed altri possa essere viziato di incostituzionalità. Infatti, poiché nel titolo si parla di provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità, la *ratio* della legge è di rifondere i danni patrimoniali conseguenti alla siccità, ed a tal fine il dispositivo della legge prevede lo strumento del mutuo a tasso agevolato per i foraggi e mangimi occorrenti all'allevamento del bestiame. È da notare poi che i cittadini che hanno avuto il proprio patrimonio compromesso dalla siccità, non usufruiscono della legge tutti allo stesso modo, nel senso che i benefici previsti vanno incontro ai produttori di foraggi e non, per esempio, ai produttori di cipolle.

Ora, a mio parere siamo di fronte ad un vizio di legittimità per la violazione dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce la

uguaglianza e quindi l'uguale trattamento di tutti i cittadini.

BIGNARDI. Vorrei fare due osservazioni: anzitutto, devo sottolineare di concordare con un emendamento che allarghi la portata del disegno di legge, ma in questo caso si dovrebbe però rifare tutto perché siamo di fronte ad un provvedimento specifico con un fine determinato ed un finanziamento *ad hoc*.

Ho detto che il disegno di legge è insufficiente e lascia scoperte, ad esempio, situazioni assai gravi della mia regione nella quale vi sono dei danni interessanti l'agricoltura più di quanto non lo siano quelli cui il disegno di legge si riferisce. Ma la situazione è quella che è e vi saranno eventualmente altre iniziative legislative.

La seconda osservazione è questa: l'emendamento presentato contiene un nonsenso dal punto di vista giuridico quando stabilisce criteri preferenziali per i coloni ed i mezzadri che non sono, come i coltivatori diretti, titolari dell'azienda e non sono quindi qualificati ad investire quanto recepiscono per ristabilire la funzionalità della azienda stessa.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi sembra che le argomentazioni poste a sostegno dell'emendamento siano state anticipate nello scambio di opinioni con l'onorevole Miceli.

In sostanza l'articolo 1 è finanziato dall'articolo 13 del Piano verde che prevede un fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia e, come ho già detto, allargando la portata del disegno di legge dovremmo depauperare l'articolo 13 che, riteniamo, è importantissimo per lo sviluppo degli allevamenti; e poiché il disegno di legge fa parte di una impostazione generale, se dovessimo mutare l'articolo 1 dovremmo riprendere tutta la questione degli interventi. Devo sottolineare che l'approvazione dell'attuale disegno di legge non preclude la possibilità di altri interventi per altre calamità, ma non possiamo privare le aziende zootecniche di questo provvedimento che va al di là delle necessità contingenti.

Al collega Bo dico che questo progetto non innova rispetto alla legge n. 739 e che ogni difficoltà è stata superata nello schema del Comitato ristretto che potrà essere inserito in una legge organica.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bonifazi e Miceli all'arti-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

colo 1 al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Bardelli e Giannini presentano un emendamento subordinato nel senso di modificare la parola « preferenza » con « precedenza ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Non vorrei che ci si scostasse da una formulazione già seguita in altre leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato Giannini-Bardelli, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo del Governo.

(È approvato).

L'onorevole Giannini ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: alla fine del secondo comma aggiungere le parole « e del 40 per cento ai coltivatori diretti ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. In via pregiudiziale questo emendamento è precluso, ed in via subordinata non è possibile accoglierlo perché occorrerebbe variare ancora il finanziamento ed in tal senso richiedere il parere della Commissione bilancio.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Giannini.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono erogati dagli Istituti ed Enti autorizzati su nulla osta degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nel quale sarà dato atto che ricorrono le condizioni di danno richiamate al precedente articolo ed indicato l'ammontare del prestito concedibile.

Per gli accertamenti degli acquisti effettuati e delle spese relative si applica il terzo comma dell'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Ai produttori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

Tali prestiti sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1 quando siano contratti per esigenze diverse da quelle ivi considerate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bonifazi, Miceli ed altri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Per detti prestiti si applicano le norme di cui al secondo comma del precedente articolo ».

BONIFAZI. Questo emendamento è precluso dal fatto che è stato respinto il nostro articolo sostitutivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad acquistare, sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cereali destinati ad uso zootecnico, per cederli a prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale ai conduttori di aziende agricole che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.

I conduttori agricoli di cui al comma precedente debbono inoltrare, all'ente di sviluppo operante nella zona, domanda di acquisto per il quantitativo occorrente all'alimentazione del bestiame in dotazione alle aziende gestite, esclusi gli animali di bassa corte, per un periodo di tempo non superiore a mesi nove, versando l'importo corrispondente.

Le domande devono essere corredate da nulla osta da rilasciarsi da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in base alle effettive esigenze delle singole aziende.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere agli enti di sviluppo la differenza tra il prezzo di acquisto dei cereali e quello di cessione ai predetti conduttori agricoli. Agli enti suddetti sarà altresì riconosciuto un compenso globale per

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo da determinarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

L'acquisto dei cereali predetti da parte degli enti presso l'organismo di intervento è esente da ogni onere fiscale ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo che l'articolo 4 venga votato comma per comma.

BONIFAZI. Desidero sapere dall'onorevole Sottosegretario se è sicuro che in tutte le zone in cui opererà la legge esistono gli enti di sviluppo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Attraverso accertamenti preventivi di carattere generale effettuati dai nostri organi periferici, posso dire che esistono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonifazi, Giannini ed altri propongono di sostituire la parola « conduttori » con la parola produttori.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Al primo comma ciò non è assolutamente possibile.

BONIFAZI. Il senso del nostro emendamento è che la parola « conduttore » può portare all'esclusione dei benefici le categorie non concedenti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. A parte quanto ho già detto, cioè che al primo comma non è possibile sostituire la parola « conduttore » con la parola « produttori », le preoccupazioni dell'onorevole Bonifazi non hanno motivo di esistere, perché nella parola « conduttore » sono normalmente compresi anche i produttori.

BONIFAZI. Non mancherà occasione di vedere qual'è l'interpretazione da voi data a questo termine. Non insisto sull'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con la parola « conduttori » sostituita dalla parola « produttori ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma.

(È approvato).

Al quinto comma gli onorevoli Bonifazi, Giannini, Bo, Miceli, Monasterio, Ognibene, Esposto hanno presentato un emendamento tendente a sostituire la cifra « 5 miliardi » con « 10 miliardi ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. È un emendamento che non si può accogliere.

BONIFAZI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

L'articolo 4 nel suo complesso risulta pertanto così formulato:

« Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad acquistare, sulla base di direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cereali destinati ad uso zootecnico, per cederli a prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale ai conduttori di aziende agricole che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.

I produttori agricoli di cui al comma precedente debbono inoltrare, all'ente di sviluppo operante nella zona, domanda di acquisto per il quantitativo occorrente all'alimentazione del bestiame in dotazione alle aziende gestite, esclusi gli animali di bassa corte, per un periodo di tempo non superiore a mesi nove, versando l'importo corrispondente.

Le domande devono essere corredate da nulla osta da rilasciarsi da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in base alle effettive esigenze delle singole aziende.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere agli enti di sviluppo la differenza tra il prezzo di acquisto dei cereali e quello di cessione ai predetti conduttori agricoli. Agli enti suddetti sarà altresì riconosciuto un compenso globale per spese di trasporto ed accessori ed eventualmente il magazzinaggio e calo da determinarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

L'acquisto dei cereali predetti da parte degli enti presso l'organismo di intervento è esente da ogni onere fiscale ivi compreso le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari.

L'acquisto fatto dai produttori agricoli autorizzati presso gli enti di sviluppo è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Monasterio ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 4-bis.

I rischi derivanti dalla concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono coperti dal « fondo interbancario di garanzia » di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 4-ter.

I mezzadri, i coloni, i partecipanti i quali a causa del maltempo, nel periodo previsto dalla presente legge, abbiano perduto più del 40 per cento del prodotto, hanno diritto, a titolo di parziale risarcimento del lavoro non retribuito ad una quota supplementare di riparto pari al 40 per cento della aliquota di perdita globale del prodotto lordo vendibile accertata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

MONASTERIO. Il primo emendamento risolve una questione assai dibattuta nella passata legislatura: le garanzie che devono assicurare la corresponsione dei mutui a tutta una serie di categorie, come coltivatori diretti, mezzadri e così via, che sempre in passato hanno incontrato serie difficoltà nella posizione assunta dalle banche. Ho già ricordato una

mia esperienza in Puglia: un coltivatore diretto che aveva chiesto un mutuo quinquennale aveva ottenuto l'autorizzazione dall'ispettorato agricolo, poi, rivoltosi all'istituto di credito si è visto negare il mutuo di sole 200 mila lire. Per la concessione del mutuo è necessario non solo un atto costitutivo di privilegio sui frutti a favore della banca, ma anche l'assicurazione contro la grandine, il furto e l'incendio, con una spesa di almeno 320 mila lire.

Ho rivolto una interrogazione al Ministero dell'agricoltura per sapere come fossero stati corrisposti i mutui nella mia provincia e rilevai che erano stati corrisposti mutui al di sotto delle 500 mila lire solo per un totale di 1.600.000 lire, mentre il grosso dei mutui è stato concesso per somme superiori al mezzo milione e per un importo di 127 milioni di lire. Questa è la prova chiara che i mutui previsti dalla legge n. 739 sono stati concessi solo ai grandi proprietari, perché le garanzie richieste comportano per il piccolo proprietario oneri maggiori al mutuo che generalmente richiede.

So che a seguito di pressioni dei contadini la posizione degli istituti di credito è stata in parte modificata, ma in linea generale sussiste tuttora e noi continuiamo a varare leggi per poter affrontare determinati problemi e gli istituti di credito le svuotano di contenuto. Per questo riteniamo necessario fare intervenire a garanzia dei mutui previsti il fondo interbancario previsto dall'articolo 36 del « piano verde » e credo che l'emendamento, rispondendo ad una reale esigenza, sarà accolto dai colleghi di ogni parte.

Quanto al secondo emendamento, è evidente che i più colpiti dalle calamità sono i partecipanti, per i quali sussistono tuttora i riparti previsti dalle diverse leggi in proposito.

Ricordo che in occasione di grandinate in Puglia contadini e mezzadri che hanno visto il raccolto distrutto sono stati costretti a raccogliere anche solo mezzo quintale di uva per darne il 50 per cento al proprietario. L'onere del raccolto era quindi maggiore del frutto e noi chiediamo che con un diverso riparto si possa sanare questa situazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma resta la questione della disponibilità e dovremmo sentire il parere della Commissione bilancio.

MONASTERIO. Ma non è necessario, perché si tratta solo di modificare il riparto fra mezzadri e proprietari.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sul primo emendamento mi rimetto alla Commissione. Quanto al secondo è necessario il parere della Commissione finanze, perché il fondo interbancario di garanzia è stato utilizzato per mutui che implicassero ampliamenti o modifiche. Nella passata legislatura abbiamo auspicato indicazioni in proposito dal ministero e per ora non posso essere quindi favorevole all'emendamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per quanto riguarda il Fondo interbancario la richiesta avanzata corrisponde ad una certa logica, ed in linea di principio potremmo anche essere favorevoli. Però, come loro sanno, il ricorso al Fondo interbancario previsto dalla legge qui citata, avviene tenendo conto di alcuni parametri di incidenza del rischio con riferimento all'ammontare del Fondo stesso. Quindi, prima di esprimere un parere di qualsiasi genere circa l'ammissione di una simile norma nella legge in esame, dovremmo far approfondire dalla Commissione competente gli aspetti tecnico-finanziari rispondenti alla portata dell'emendamento stesso.

Concludendo, in linea di principio, il giudizio potrebbe essere favorevole però, trattandosi di una questione seria e delicata, non vorremmo che il ricorso — anche per questa legge — al Fondo interbancario potesse alterare i parametri esistenti.

BIGNARDI. Mi rendo perfettamente conto dell'esistenza di alcune perplessità e ritengo che la migliore soluzione, ove fosse possibile, sarebbe un impegno del Sottosegretario a nome del Governo di presentare, al ritorno dalle vacanze, una leggina comprensiva di questo emendamento, sempre qualora la Commissione ministeriale — fatti i calcoli attuariali — non abbia riscontrato delle controindicazioni.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Più che lasciare l'iniziativa al Governo, iniziativa condizionata da tutta una serie di procedure piuttosto lunghe, potrebbero i deputati qui presenti presentare una proposta di legge, consentendoci di eseguire con una certa calma gli accertamenti di cui abbiamo parlato e di esprimere quindi un parere.

Per quanto riguarda l'altro emendamento il Governo è contrario, anzi tutto per il titolo della legge che parla di siccità e non di mal-

tempo, in secondo luogo perché questo disposto potrebbe ledere alcuni diritti, in quanto i mezzadri, i coloni e i compartecipanti sono compartecipi della produzione, e nel valore del prodotto trovano il loro compenso al lavoro prestato.

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, insiste sul primo emendamento al quale il Governo si è dichiarato favorevole soltanto in linea di principio?

MONASTERIO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Insiste sul secondo emendamento cui il Governo si è dichiarato contrario?

MONASTERIO. Insisto.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione. *(Non è approvato)*.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge saranno concesse nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1 — primo comma — della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

All'onere di lire 5 miliardi di cui al precedente articolo 4 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui all'articolo 20 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 15 marzo 1968, n. 224.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Miceli per dichiarazione di voto.

MICELI. Si tratta di uno dei provvedimenti più assurdi che il Governo abbia mai presentato, ed in tal senso ritengo che i funzionari del Ministero che lo hanno preparato non siano all'altezza della situazione. Le

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1968

provvidenze previste da questa legge sono dirette, non alle aziende agricole (come vorrebbe far credere il titolo della legge stessa), ma alle aziende zootecniche, ed al primo comma dell'articolo 1 la dizione è tale che potrebbero venire sollevate anche delle questioni di carattere costituzionale.

Noi riteniamo che questa legge sia una delle tante che cercano di sfuggire al problema principale sezionandolo in tanti problemi settoriali. In secondo luogo non ci sono piaciute le dichiarazioni del rappresentante del Governo, perché difformi da quelle del Relatore; il Relatore si è infatti rimesso — per quanto riguarda mezzadri e coloni — alla Commissione, mentre il Governo si è messo dalla parte dei concedenti.

Evidentemente non è stato ben compreso il significato dell'emendamento Monasterio, ed io desidero chiarirlo: quando in un fondo condotto a mezzadria o a colonia si verifica un danno, non l'ammontare del risarcimento del danno deve essere ripartito, ma deve essere modificata la suddivisione dei prodotti, perché quando un prodotto viene falciato per l'80 per cento, continuare a dividere il rimanente 20 per cento in base ai diversi contratti, vuol dire cedere al concedente, anch'esso danneggiato, una parte del lavoro impiegato dal mezzadro o dal colono.

Per questo motivo siamo contrari al disegno di legge, ma rendendoci tuttavia conto che esso viene incontro a categorie di danneggiati ci asterremo dalla votazione riservandoci di condurre la nostra battaglia alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sangalli:

« La XI Commissione permanente agricoltura e foreste, tenuto presente che si ravvisa la necessità di adeguare e di potenziare in modo particolare le aziende colpite da calamità naturali ed atmosferiche, invita il Governo a porre in atto tutte le misure occorrenti a dare la precedenza alle domande intervenute di ogni natura a sensi delle leggi vigenti e particolarmente della legge 27 ottobre 1966, n. 910, presentate da produttori delle zone colpite dalle anzidette calamità ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(E approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 » (235).

Presenti	33
Votanti	19
Astenuti	14
Maggioranza	17
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Norme per la concessione di una integrazione di prezzo per il grano duro e per la erogazione di una indennità compensativa di fine campagna per taluni cereali » (236).

Presenti	33
Votanti	19
Astenuti	14
Maggioranza	17
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bignardi, Andreani, Ciaffi, Cristofori, Del Duca, De Leonardis, Gerbino, Imperiale, Masciardi, Mengozzi, Micheli Filippo, Prearo, Sangalli, Schiavon, Speranza, Stella, Traversa, Truzzi, Valeggiani.

Si sono astenuti:

Avolio, Bardelli, Bo Oddino, Bonifazi, Bruni, Di Marino, Esposto, Gessi Nives, Lizzerò, Marras, Miceli, Ognibene, Flaminio, Giannini.

La seduta termina alle 20,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO